

PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO

Progetto di Amministrazione condivisa per "Un Patto per il Quartiere"

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di aprile, anno 2024 in Livorno,

Il Comune di Livorno -C.F. 00104330493 – con sede in Livorno, Piazza Civica 1, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 56 dello Statuto del Comune, dalla Dr.ssa Michela Casarosa, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto dell'interesse esclusivo del Comune di Livorno, in esecuzione della delibera **G.C. n. 184 del 19/03/2024**, di seguito per brevità indicato con il termine "Comune".

E

Il Sig. **Franco Lo Cicero**, che sottoscrive il presente atto in qualità di presidente del Circolo Arci L. Norfini aps CF80005600491, di seguito indicato quale proponente, con sede in LIVORNO Via di Salviano n.53/A.

PREMESSO CHE:

- La Regione Toscana ha approvato la legge regione Toscana n° 71 del 24 luglio 2020 Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto Regionale.
- con le modifiche apportate dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18-10-2001, al Titolo V della Costituzione e di queste all'articolo 118 c. 4, è stabilito che "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".
- il principio di sussidiarietà orizzontale, o sociale, richiamato all'u.c. dell'art.118 Cost. introduce un diverso modello relazionale tra politica, pubblica amministrazione e cittadini passando da un rapporto verticale ad uno orizzontale in cui i cittadini, svolgono attività di interesse generale in forma sussidiaria e non sostitutiva, in cui entrambi i soggetti sono posti su un piano paritetico, condividendo il modo di amministrare da cui deriva il nuovo paradigma di "amministrazione condivisa";
- il Comune di Livorno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 19 ottobre 2017, poi modificata con la delibera n. 61 del 4.04.2019, ha approvato il "*Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani*" che, all'art. 2 "Definizioni" riconosce e definisce, tra gli altri, così come segue:

✓ **l'Amministrazione condivisa:** la collaborazione tra cittadini e Comune di Livorno per la cura, la manutenzione, il recupero, la valorizzazione, l'abbellimento, rigenerazione, gestione condivisa e dei beni comuni urbani materiali e immateriali che, attuando il principio Costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e Amministrazione Comunale, nell'interesse generale, di condividere su un piano paritarie risorse e responsabilità.

✓ **i Beni comuni urbani:** i beni mobili e immobili, materiali, immateriali che i cittadini e l'Amministrazione Comunale riconoscono essere funzionali al benessere generale e individuale, anche attraverso procedure partecipative, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per dividerne la cura, la gestione, la rigenerazione, la promozione, l'organizzazione, attraverso l'amministrazione condivisa, al fine di garantire e migliorarne la fruizione collettiva.

✓ **la Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni urbani a condizione che non si configuri come attività sostitutiva di servizi essenziali che debbano essere garantiti dal Comune. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad uno stimolo o avviso reso noto dal Comune in forma pubblica al fine di garantire trasparenza, imparzialità e buon andamento della propria azione nel rispetto dei principi della Costituzione.

✓ **il Patto di collaborazione:** l'accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono, concordano e condividono, l'ambito e le modalità degli interventi, come definiti dal presente regolamento.

Considerato che i beni comuni rappresentano uno strumento tramite il quale è possibile perseguire l'interesse generale anche secondo quanto affermato dalla sentenza n. 3665/2011 della Cassazione SS. UU. secondo cui sono da ritenersi comuni i beni che "[...] prescindendo dal titolo di proprietà risultano,

funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e alla realizzazione dello Stato sociale”.

RILEVATO CHE:

- Il sig. Franco Lo Cicero, che sottoscrive il presente atto in qualità di presidente del Circolo Arci L. Norfini, con sede in LIVORNO, Via di Salviano n.53/A, ha presentato una proposta di amministrazione condivisa acquisita dall'Amministrazione con prot. n. 26282 del 21/02/2024 e prot. n. 26060 del 21/02/2024, avente per oggetto: **Proposta di patto di collaborazione per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: “Un Patto per il Quartiere”.**
- Il bene comune di cui è oggetto la proposta è **immateriale**: si tratta di uno sportello informativo a supporto della cittadinanza.
- La proposta è stata oggetto di pubblicazione nella rete civica dal giorno 21/02/2024 al giorno 07/03/2024
- Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute manifestazioni di interesse, suggerimenti, contributi od osservazioni atte a far emergere effetti pregiudizievoli o condizioni ostative in merito a suddetta proposta;
- La proposta è stata favorevolmente accolta con delibera di G.C. n. 184 del 19/03/2024

Tutto ciò premesso e considerato

Si concorda e si sottoscrive il presente Patto di Collaborazione

ART. 1 - OBIETTIVI ED AZIONI DI CURA CONDIVISA

1. Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione sussidiaria tra il Comune di Livorno ed il Circolo Arci L. Norfini per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati e di seguito declinati.
2. Il proponente svolgerà attività di informazione avvalendosi anche di collaborazioni con altre Associazioni o Enti, supporto e monitoraggio del territorio nonché raccolta delle segnalazioni da parte della cittadinanza da inviare al servizio SegnalaLi messo a disposizione dal Comune di Livorno con il principale obiettivo di rispondere con prontezza alle segnalazioni dei cittadini, relative al decoro urbano ed al territorio;
3. Eventuali progetti o proposte di Amministrazione Condivisa conseguenti l'attività di monitoraggio indicata al precedente punto 2 saranno trasmessi all'ufficio Partecipazione Decentrata per una preliminare verifica e inoltre all'ufficio competente in relazione alla materia oggetto di proposta anche per una eventuale nuovo patto di collaborazione.

ART. 2 - IMPEGNI DEL CITTADINO ATTIVO

1. Il cittadino attivo si impegna a realizzare le attività di seguito indicate a titolo gratuito:
 - Attivare uno sportello informativo aperto al pubblico in giorni e orari da concordare; Promuovere attività a supporto per la cittadinanza;
 - Svolgere, in un contesto partecipativo e in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 c.4 della Costituzione, attività atte a rispondere alle esigenze del territorio migliorando i servizi al pubblico, favorendo il rapporto fra istituzioni e cittadinanza;
 - Coinvolgere non solo i singoli cittadini, ma anche i numerosi operatori delle attività commerciali che caratterizzano da sempre il quartiere oltre a ogni soggetto attivo sul territorio quali scuole, insegnanti, alunni/e e loro famiglie;
 - Svolgere attività di monitoraggio del territorio;
 - Raccogliere segnalazioni da trasmettere all'Amministrazione tramite il portale SegnalaLi;
2. Il proponente nello svolgimento delle attività si impegna come segue:
 - mettere a disposizione volontari disponibili e idonei, anche a rotazione tra loro ove e se possibile, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto in numero adeguato allo svolgimento degli interventi previsti;
 - comunicare al Comune i soggetti aderenti al presente “patto” qualora differenti dal legale rappresentante di cittadini attivi associati o singoli diversi dai soggetti rappresentanti dei firmatari del presente patto di collaborazione;
 - coinvolgere i volontari che hanno le conoscenze tecniche e pratiche necessarie per la realizzazione delle attività;
 - fornire al Comune una rendicontazione annuale delle attività svolte;

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- vigilare sulle attività svolte dai volontari al fine di evitare eventuali danni subiti dagli stessi a seguito di infortuni o causati a persone e cose manlevando il Comune di Livorno da qualsiasi responsabilità;

ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE E FORME DI SOSTEGNO

Il Comune si impegna a:

1. fornire al Cittadino attivo le informazioni e le indicazioni ritenute utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale tra cui SegnalaLi;
2. promuovere sulla Rete Civica, nelle forme ritenute più opportune, nella sezione dedicata ai "Beni Comuni", un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta con il presente patto, sui contenuti e le finalità del progetto, al fine di promuovere ed incentivare iniziative analoghe per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Le parti si impegnano ad operare in uno *spirito di leale collaborazione* per la migliore realizzazione della proposta, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza ed ispirando le proprie relazioni al principio della piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.
2. Le attività sono realizzate a titolo gratuito dal gruppo informale denominato POSSIBIL...MENTE (composto da Arci Norfini, Ccn Colline, Salesiani Livorno) e l'associazione culturale CambiaMenti..
3. La sede di riferimento per lo svolgimento delle attività è il Circolo Arci L. Norfini in via di Salviano 53/A.
4. Se nel periodo di validità del patto, i cittadini attivi individuassero un'ulteriore sede, comunque riconducibile ai soggetti di cui al precedente punto 2, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà ad integrare il patto di collaborazione con apposito atto dirigenziale.
5. Per tutte le attività di cui al presente patto, il Comune non corrisponderà alcun compenso, corrispettivo o indennità di sorta al proponente né ai cittadini attivi aderenti, sia singoli che associati.

ART. 5 - RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE, VIGILANZA E RESPONSABILITA'

1. I cittadini attivi si impegnano a fornire una relazione annuale, ed una relazione alla conclusione della durata del patto, nelle quali siano indicate le attività svolte, il numero dei partecipanti, lo stato iniziale e finale dei luoghi oltre a quanto ritenuto necessario e opportuno dagli stessi.
2. Il Comune ha facoltà di effettuare la vigilanza sulla realizzazione delle attività svolte tramite sopralluoghi per verifiche e successive valutazioni e di chiedere una rendicontazione in qualsiasi momento al fine di verificare il perseguimento di finalità di interesse generale e delle modalità di esecuzione delle stesse.
3. Il proponente e gli altri firmatari che sottoscrivono e aderiscono al presente patto assumono tutti gli obblighi e responsabilità, per le attività svolte dai volontari stessi, compresa la tutela ed il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza stabilite dall'ordinamento confermando che tutte le attività dei volontari saranno svolte in modo strettamente personale, gratuito, spontaneo da parte dei cittadini attivi come definiti all'art 2 lett. d) del "Regolamento".

ART. 6 - DURATA, SOSPENSIONE, REVOCA, RINNOVO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente Patto di Collaborazione, della durata di **tre anni** dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. E' onere dei cittadini attivi dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. Il presente accordo può altresì essere revocato dal Comune in caso di violazione o inadempienza di quanto concordato, per ragioni di ordine pubblico, per esigenze di tutela della salute e sicurezza dei cittadini, per esigenze di pubblico interesse rilevate ed accertate dal Comune e senza che il proponente possa avviare azioni di rivalsa o vantare, a qualunque titolo, richieste di rimborso all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni delle attività previste o programmate.






4. Analoga facoltà di cui al precedente può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Livorno entro 30 (trenta) giorni dalla interruzione anticipata delle attività sia parziali che complessive.
5. Alla scadenza prevista al comma 1 del presente articolo, il patto potrà essere rinnovato per un periodo da stabilire, previa verifica e accordo tra le parti.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERLOCUTORI

1. Il presente patto è affidato alla gestione del Settore Istruzione e Politiche Giovanili come interlocutore dei cittadini attivi per le fasi attuatorie concordate e pattuite.

ART. 8 - CONTROVERSIE

1. Qualora insorgano controversie tra le parti sottoscrittenti il Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti al Comitato di Conciliazione di cui all'art. 18 del Regolamento e composto da tre soggetti: uno designato dal proponente, uno dall'Amministrazione Comunale ed uno di comune accordo, al quale, in caso di contese, possono rivolgersi oltre ai sottoscrittori del Patto, anche soggetti terzi cointeressati dal "Patto" medesimo.
2. Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

1. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno.
2. Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R. della Toscana.

ART. 10 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Patto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (CTS) Art.82. È registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.


ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 che ha novellato il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali") adeguandolo alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e delle "Disposizioni di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dati, Regolamento UE 2016/679 è effettuato secondo le modalità di cui all'informativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 allegata alla Proposta di amministrazione condivisa per patto di collaborazione complesso sottoscritta dal proponente e riportata in calce al presente accordo.


Letto, approvato e sottoscritto

Data 19/04/2024

Firma del proponente


Silvia Ceccetti
Sipugna Livorno

Per il Comune di Livorno
La dirigente del Settore Istruzione e Politiche giovanili
Dr.ssa Michela Casarosa



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono Responsabili del trattamento di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento "Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Letto, approvato e sottoscritto

Data 19/04/2024

Firma del proponente
Presidente del Circolo ARCI L. Norfini
Franco Lo Cicero



Firma della Dirigente del
Settore Istruzione e Politiche giovanili
Dott.ssa Michela Casarosa

